



Roma, 26/05/2022

CONSIDERAZIONI SUGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI (AG 381/382/383) RECANTI DISPOSIZIONI SU DETENZIONE, COMMERCIO E ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI ESOTICHE, IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016.

Viste le disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

vista la pubblicazione degli atti di Governo n. 381, 382 e 383 approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2022 e rispettivamente recanti disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali - per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo - in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 3626/82 dà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
- (2) il commercio, la detenzione e la commercializzazione di specie animali sono già attualmente regolate dal regolamento (CE) n. 338/97 e ss.mm.ii.;
- (3) che il regolamento (CE) n.865/2006 e ss.mm.ii. della Commissione del 4/5/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio all'art.1, comma 1, definisce *esemplari prodotti in ambiente controllato*, i cui genitori sono stati a loro volta

prodotti in ambiente controllato i «discendenti della seconda generazione (F₂)» e «discendenti della generazione successiva (F₃, F₄ e via dicendo)»;

- (4) il regolamento (CE) n.865/2006 della Commissione del 4/5/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio considera come *nato ed allevato in cattività* l'esemplare che *discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato* (Capo XIII, art. 54, comma 1, lettera a)), da genitori che si sono accoppiati o hanno in guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata (lettera b)), la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessante in ambiente naturale (comma 2);
- (5) il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), ai considerando:
 - a) n. 7 Il presente regolamento non contiene disposizioni che disciplinano il benessere degli animali;
 - b) n. 10 Le malattie trasmissibili invece possono avere un impatto più generale sulla sanità pubblica o animale, con effetti a livello della popolazione. Le norme di sanità animale di cui al presente regolamento dovrebbero limitarsi a queste ultime;
 - c) n. 14 In determinate circostanze in cui sussiste un rischio significativo per la sanità pubblica o animale, ma persiste l'incertezza scientifica, l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, che è stato interpretato per l'Unione nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione, consente ai membri di tale accordo di adottare misure provvisorie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tali circostanze, il membro interessato è tenuto a ottenere informazioni supplementari necessarie a una valutazione più obiettiva del rischio e riesaminare la misura di conseguenza entro un periodo di tempo ragionevole;
 - d) n.15 la valutazione del rischio, sulla base della quale sono adottate le misure di cui al presente regolamento, dovrebbe basarsi sulle prove scientifiche disponibili ed essere condotta in modo indipendente, obiettivo e trasparente;
 - e) n.19 (...) che il campo di applicazione del presente regolamento (...) copra gli animali selvatici, sia come potenziali vittime che come vettori di malattie. Ai fini del presente regolamento il termine «animali selvatici» comprende tutti gli animali che non sono detenuti dall'uomo, compresi gli animali inselvatichiti o divenuti randagi, anche se appartenenti a specie normalmente domestiche;
 - f) n.23 Anche la normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, stabilisce norme di sanità animale di base per altre specie animali non disciplinate in altri atti dell'Unione, quali i rettili, gli anfibi, i mammiferi marini, e altre diverse dagli animali acquatici o terrestri come definiti dal presente regolamento. Generalmente, tali specie non costituiscono un rischio sanitario significativo per l'uomo o per gli altri animali, per tanto ad esse si applica, eventualmente, solo un numero ridotto di norme di sanità animale;
 - g) n.26 (...) E' pertanto essenziale che tali misure siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie, ad esempio quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio significativo per la sanità animale o pubblica;

- h) n.27 Ciò significa che le norme di prevenzione e lotta dovrebbero essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile;
- i) n.43 Le misure di biosicurezza adottate dovrebbero essere sufficientemente flessibili, adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animale interessati a tenere conto delle circostanze locali e degli sviluppi tecnici;
- j) n.51 Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro, trasparente e inclusivo;
- k) n.99 Per evitare oneri e costi amministrativi ingiustificati, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare dall'obbligo di registrazione, in modo limitato, determinati tipi di stabilimenti che presentano un rischio ridotto;
- l) n.150 Attualmente, le malattie elencate riguardano solo in misura molto limitata specie animali diverse da quelle definite dal presente regolamento come specie terrestri e acquatiche, quali rettili, anfibi, insetti e altre. Non è pertanto opportuno prescrivere che tutte le disposizioni del presente regolamento si applichino a tali specie animali

L'ASSOCIAZIONE LEGA PROTEZIONE PAPPAGALLI ITALIANA (LPPI) PRESENTA LE SEGUENTI
CONSIDERAZIONI E SOTTOPONE EVENTUALI CRITICITÀ:

- 1) Le associazioni di detentori e allevatori di pappagalli, ordine di Uccelli largamente distribuito sul territorio nazionale la cui quasi totalità delle specie allevate e riprodotte in ambiente controllato assume le caratteristiche che si vorrebbe attribuire agli animali da compagnia a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi all'oggetto non sembrano essere correttamente rappresentate;
- 2) durante la redazione dei decreti attuativi non sembrano esser state sentite le associazioni di categoria in modo omogeneo, talché il settore relativo all'allevamento e alla detenzione di specie appartenenti all'ordine *Psittaciformes* rilevano una mancanza di coinvolgimento e rappresentanza;
- 3) riteniamo incauta l'approvazione di una normativa che coinvolge allevamenti amatoriali di animali da compagnia, come definiti dall'art.2, comma 1, lettere aa), in assenza della puntuale descrizione prevista dal manuale operativo, attualmente non emanato, secondo quanto riportato all'art.2, comma 1, lettera q) dello schema di decreto attuativo AG 381;
- 4) non è stato esplicitato negli schemi di decreti attuativi come e con quali criteri le associazioni nazionali allevatori di specie o razza dovrebbero essere responsabili del funzionamento del sistema I&R e se tale responsabilità è da imputare anche alle associazioni volte a raggruppare allevatori e detentori amatoriali;
- 5) sorgono dubbi su eventuali eccessi di delega quando si rilevano norme relative alla gestione di tematiche che esulano dagli obiettivi del regolamento (UE) 2016/429, quali ad esempio le questioni relative alla biodiversità (art. 4, AG 383 e art. 5, comma 2);
- 6) il regolamento (UE) 2016/429 ha come oggetto e scopo le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo (parte I,

Capo I, Art. 1, comma 1), e non già il divieto di importazione di animali che è regolato dal regolamento (CE) n. 338/97 e ss.mm.ii., recepito e rispettato attualmente in modo piuttosto omogeneo nel settore dell'allevamento, detenzione e commercializzazione di animali esotici sul territorio nazionale;

- 7) il regolamento (UE) 2016/429 specifica al considerando n.7 che il regolamento non contiene disposizioni che disciplinano il benessere degli animali, ci sembra dunque immotivato quanto contenuto nell'art. 5, comma 2, dello schema di decreto attuativo AG383 relativamente alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche, dacché non risultano essere rilevabili criteri, norme e/o disposizioni riguardanti la valutazione di suddetta idoneità, né compaiono riferimenti al personale competente in materia (es. etologi, biologi, zoologi), considerando che i medici veterinari non sono in possesso delle competenze necessarie in fatto di etologia, valutazione comportamentale degli animali in ambiente naturale e controllato (5 CFU massimi durante il percorso accademico, in genere), a meno che questi non presentino specifiche specializzazioni;
- 8) l'impossibilità di riproduzione delle specie selvatiche, di cui all'art.6, comma 1, AG 383 è incompatibile con il concetto di benessere animale, incompatibilità chiaramente esplicita dalla ricerca scientifica che illustra come le tendenze comportamentali dei bisogni primari degli individui (ivi compresi i bisogni relativi alla soddisfazione delle pulsioni sessuali e riproduttive), siano sovrapponibili al qualsiasi altra necessità fisiologica, comportamentale e ambientale;
- 9) l'impossibilità di riproduzione delle specie selvatiche, di cui all'art.6, comma 1, AG 383 è incompatibile con il concetto di conservazione, dacché è evidente che le più grandi riserve biologiche di animali in pericolo di estinzione siano in effetti state ottenute dall'incessante lavoro di appassionati, allevatori e detentori che attuando processi di domesticazione di tali specie in ambiente controllato ne hanno scongiurato la possibilità di estinzione definitiva (vedi *Cyanopsitta spixii*, ma anche *genus Agapornis*, *Bolborhynchus*, *Chanoranphus etc.*, tutte specie segnalate negli elenchi della IUCN *red list*);
- 10) ci domandiamo come sia possibile che all'art.4. comma 3, lettera f) siano segnalati i centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e alla lettera g) i rifugi per animali sequestrati quali stabilimenti per i quali non sussiste il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo. Tali stabilimenti non sembrano presentare, ad oggi, regolamentazioni in fatto di procedure sanitarie e qualifiche del personale addetto alla gestione degli animali (spesso cittadini volontari privi di qualsiasi formazione in merito di sanità animale). Sorge dunque il dubbio che gli sforzi dell'Unione, del Governo e dei cittadini detentori, allevatori e commercianti di specie animali esotiche contemplate dagli schemi di decreti attuativi possano essere minati dall'operato di tali stabilimenti che, in oltre, gestiscono in stretto contatto fauna alloctona con fauna autoctona, animali selvatici con animali domestici, senza il rispetto di alcun protocollo sanitario;
- 11) nell'art 3 Ag 383 Non vengono menzionati gli animali esotici non pericolosi nati in cattività e la loro riproduzione. Questi allevati ormai da generazioni sono già soggetti al CITES (*Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione*) che l'Italia ha ratificato con la legge 19 Dicembre 1975, n. 874 .
- 12) Come associazione di settore ci preme ricordarvi inoltre che sono elencate negli elenchi (Appendici) della CITES, con diversi gradi di protezione, oltre 35.000 specie di animali e piante. Sono soggetti agli obblighi della Convenzione sia gli esemplari vivi che morti, le parti (come l'avorio e la pelle) ed i prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante).

Gli Stati Parte della CITES operano insieme regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre Appendici attraverso l'emissione di licenze e certificati.

La CITES è stata adottata in tutta l'Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell'Unione Europea per la CITES sono:

regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato;

regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione;

regolamento di esecuzione (UE) n. 1587/2019 della Commissione del 24 settembre 2019 che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche.

Tali regolamenti costituiscono il quadro normativo per la disciplina del commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche per tutti gli Stati Membri dell'UE. I regolamenti comunitari prevedono quattro Allegati (A, B, C e D); gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell'UE. L'Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include alcune specie non elencate negli allegati da A e C ma per le quali l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza. Per conformarsi agli altri strumenti dell'UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell'Allegato A.

Quindi come LPPI auspichiamo che gli animali esotici non pericolosi ed in particolare i Psittacidi nati in cattività, in Italia e nella comunità Europea siano totalmente liberi da ulteriori misure restrittive se non quelle già previste e normate dalla CITES.

- 13) Considerando inoltre il bisogno Nazionale di limitare l'impatto sulla Biodiversità ed il rischio di Zoonosi, regolamentando l'allevamento e la riproduzione, degli animali esotici non pericolosi possiamo portarvi come esempio la legge regionale della Regione Lazio L.R. 14 Dicembre 1990, n. 89 che potrebbe, a nostro avviso, essere presa come base per una regolamentazione a livello nazionale per ottenere una omologazione dei spazi etologicamente corretti per l'allevamento e la riproduzione degli animali esotici non pericolosi in tutto il territorio Nazionale.
- 14) gli schemi di decreti attuativi pongono i cittadini detentori, allevatori e commercianti di specie animali esotiche in una condizione di ulteriori spese economiche prevedendo la delega di attività a *veterinari non ufficiali* da parte dell'autorità competente (art. 8, AG 382), autorizzando *ipso facto* veterinari professionisti privati alla gestione e alla conduzione delle varie pratiche

previste dagli schemi di decreti attuativi, gravando non già sul bilancio dello Stato, ma sui bilanci delle famiglie italiane;

- 15) temiamo, infine, che tali schemi di decreti attuativi in recepimento del regolamento (UE) 2016/429 non soltanto non garantiscano il controllo delle zoonosi (che pure non sembrano esser state ancora studiate relativamente alla loro distribuzione nelle specie animali esotiche presenti sul territorio nazionale, sulla loro incidenza e pericolosità, come invece evidentemente suggerito dal regolamento (UE) stesso), ma possano promuovere comportamenti illegali, quali il pericoloso rilascio di specie esotiche sul territorio nazionale da parte dei cittadini che interpretano in modo terroristico tali nuove norme e disposizioni, oltre che come danno economico.

La Lega Protezione Pappagalli Italiana (LPPI) certa della vostra volontà di migliorare le leggi nazionali con l'obiettivo di mitigare sensibilmente i rischi di Zoonosi per l'uomo, e per gli animali, adottando senza pregiudizi intellettuali o politici norme atte ad un maggiore rispetto degli animali esotici da compagnia e non, vi augura un buon lavoro.

